

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri

- dott. Maria Tindara Celi Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento n. 92/2017 R.G., vertente

TRA

ANGELO SELVAGIO, nato a **COMISO (RG)**, il 25/05/1972, SLVNGL72E25C927B e **MARISA SELVAGIO**, nata a **COMISO (RG)**, il 28/10/1977, SLVMRS77R68C927O, rapp.ti e difesi dall'avv. **CAMMAROTO GRAZIA**

appellanti

CONTRO

NATALE GERVASI, nato a **Messina**, il 6.2.1961 (/GRVNTL61B06F158K) e **GIUSEPPE SALVATORE BARBIERI**, nato a **Cessaniti**, il 24.12.1958 (BRBGPP58T24C581G), rapp.ti e difesi dall'avv. **ALECCI ROBERTO**

appellato

MEDITERRANEA MULTISERVICE S.R.L. (C.F. 02848040834), in persona del legale rappresentante





Ogg: appello a lodo arbitrale del 26.9.2016, reso in Barcellona


Conclusioni: *come da atti e verbali di causa*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 23.1.2017 Selvagio Angelo e Selvagio Marisa impugnavano il lodo di cui all'intestazione, emesso nel giudizio arbitrale promosso dalla società Mediterranea Multiservizi s.r.l. in liquidazione nei confronti degli odierni appellanti, al quale -in esito all'estinzione dell'attrice in corso di causa- partecipavano i soci Natale Gervasi e Giuseppe Salvatore Barbieri.

Con tale provvedimento l'Arbitro, così stabiliva: *rigetta la domanda proposta nei confronti di Selvagio Angelo, compensando le relative spese; dichiara la sopravvenuta improcedibilità della domanda di accertamento e quantificazione degli utili a favore dei convenuti Selvagio e nei confronti della MMS, rilevando inoltre che, dai bilanci in atti, gli stessi risultano comunque accantonati a riserva sin dal 2011 ed utilizzati in sede di liquidazione; dichiara e riconosce che la chiusura della location di Milazzo è da addebitarsi al comportamento adottato da Marisa Selvagio e per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, per le motivazioni di cri in premessa, condanna quest'ultima al pagamento della somma di € 5.400,00 a favore di Gervasi Natale e di € 3.600,00 a favore di Giuseppe Salvatore Barbieri con interessi legali e rivalutazione, secondo gli indici Istat, dalla domanda al deposito del lodo e da tale data al soddisfo con i soli interessi legali; rigetta ogni altra domanda; determina, come da separata ordinanza, i compensi per il*





funzionamento del procedimento arbitrale in € 4.800,- con vincolo di solidarietà tra le parti, salva rivalsa tra loro, di cui € 600,000 per il segretario...; compensa per metà le spese del procedimento come sopra determinate complessivamente, ponendo la rimanente, pari ad € 2.400, a carico di Marisa Selvagio.

Si costituivano i suddetti soci, chiedendo il rigetto del gravame.

La causa all'udienza dell'8.2.21 era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.


* * *

L'art. 26 dello statuto sociale della MMS stabiliva: *“qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società e/o l'organo amministrativo e/o il collegio sindacale, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente atto, e ciò anche in caso di scioglimento della società, sarà demandata alla competenza di un Arbitratore da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Barcellona. L'Arbitratore deciderà secondo le norme di legge, in modo rituale. Il lodo non è impugnabile, salve le eccezioni di legge.*

In forza di tale clausola Mediterranea Mutiservizi s.r.l. ha dato inizio al giudizio arbitrale de quo, con istanza di nomina dell'Arbitro Unico, per dirimere la controversia con i soci Selvagio, a cui l'attrice addebitava condotte pregiudizievoli, che avevano portato alla chiusura dell'Agenzia di Milazzo, di cui la società era titolare, quale mandataria della Selvagio s.r.l..

Tale istanza veniva depositata il 30.12.2014, epoca in cui la società aveva già deliberato la messa in liquidazione senza nominare il





liquidatore. Infatti, la presentazione della carica di Geraci Giuseppina avveniva il 31.12.2014 e l'iscrizione al registro delle imprese il successivo 5.1.2015.

L'Arbitro veniva nominato il successivo 16.1.2015 in persona dell'avv. Sergio Alfano, che -reso edotto- dichiarava la propria condizione di incompatibilità, essendo componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.


Veniva inoltrata, quindi, istanza per la sostituzione dell'arbitro, cui seguiva la nomina dell'avv. Corrado Correnti, che svolgeva il procedimento, conclusosi con il lodo arbitrale oggetto della presente impugnazione.

Nelle more, ossia prima della presentazione dell'istanza di sostituzione dell'Arbitro, la MMS veniva cancellata dal registro delle imprese.

Il giudizio vedeva la costituzione di Gervasi e Barbieri *“nella qualità di soci della Mediterranea Multiservice s.r.l. in liquidazione (oggi estinta)”*.

Ciò premesso, -in quanto essenziale alla definizione della controversia per le ragioni che si spiegheranno- vanno richiamati i motivi di appello, con cui i Selvagio hanno eccepito la nullità del lodo per seguenti cause: 1.A) ritenuta legittimità dell'istanza di nomina dell'arbitro, avanzata dalla società per il riconoscimento di “una mera pretesa creditoria” quando era in liquidazione, quindi da parte dell'amministratore ad interim (violazione dell'art. 2486 c.c.); 1.B) ritenuta legittimità della seconda domanda arbitrale avanzata il 20.3.15, considerando irrilevante l'intervenuta cancellazione della






società (in data 6.2.2015) e l'operato del suo liquidatore; 1.C) ritenuta legittimità dell'intervento dei soci, nonostante la loro pretesa fosse inesistente, perché rinunciata dalla società e non più postulabile.

In via gradata deducevano: a) che la materia sottoposta all'arbitro esulava dalla sua cognizione, atteso che i Selvagio non erano soci, ma ex soci, essendo stati espulsi con delibera del 7.2.2014; b) che le doglianze si sarebbero dovute avanzare nei confronti di soggetti giuridici diversi (società HERTZ Italia s.p.a. e Selvagio Auto s.r.l.), quindi, dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; c) che contrariamente a quanto ritenuto dall'arbitro gli appellanti non avevano accettato il contraddittorio con i soci intervenuti; d) che aveva errato l'arbitro nel ritenere non provati gli ammanchi e le indebite appropriazioni di cassa contestate dai convenuti alla società, stanti le risultanze documentali; e) che le risultanze istruttorie erano state travisate; f) che illegittimamente era stata attribuita valenza alle deposizioni dei testi di parte attrice, soggetti inattendibili e ignari dei fatti di causa.

Orbene, ritiene la Corte di poter decidere il gravame in base alla ragione più liquida, ossia esaminando la doglianza che attinge il lodo in ordine alla legittimità della prosecuzione del giudizio sebbene la società fosse stata cancellata nel corso dello stesso e che sopra è stata sintetizzata al punto sub 1.C).

In merito va richiamato il seguente principio *"qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico*






facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato" (Cass. Civ. Sezioni Unite 12.3.2013 n. 6071, nonché n. 6070 e n. 6072).

In base ai suddetti principi, dunque, nel caso de quo non si è verificato alcun fenomeno successorio in capo ai soci Gervasi e Barbieri, poichè oggetto del contendere erano non già diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione bensì mere pretese -ancorchè azionate in giudizio- ovvero diritti ancora illiquidi ed incerti che necessitavano di un accertamento giudiziale non concluso alla data di cessazione della società.

E' qui il caso di aggiungere, poi, che i suddetti soci con l'intervento in causa non hanno fatto valere un diritto distinto ed autonomo rispetto alla società, ma quella stessa pretesa che ella aveva avanzato con la richiesta di nomina dell'arbitro.





In altri termini, essi sono intervenuti in giudizio quali meri successori della Mediterranea Multiservice s.r.l., come si evince chiaramente dall'intestazione della memoria di costituzione nel giudizio arbitrale, nella quale risulta la loro qualità di soci della società in liquidazione, della quale è stata indicata l'estinzione, e come hanno chiaramente precisato nella comparsa conclusionale del presente giudizio di gravame.

Di fatto, quindi, hanno inteso proseguire quel giudizio introdotto dalla società, non considerando che la pretesa non era più azionabile, perché non trasmissibile ai soci, quindi, sostanzialmente rinunciata con la cancellazione della società, che -ove avesse voluto conseguire il risarcimento del danno- avrebbe dovuto rimanere in stato di liquidazione e continuare il giudizio arbitrale.

Per le considerazioni che precedono, quindi, l'arbitro preso atto dell'estinzione della società, si sarebbe dovuto limitare ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per rinuncia della società all'azione, come tale non proseguibile dai soci.

E tale pronuncia va resa in questa sede ai sensi dell'art. 830 c.p.c..


Ogni altra questione resta assorbita.

Considerata la peculiarità della questione dai profili complessi, le spese di entrambi i gradi possono interamente compensarsi.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 23.1.2017 da Selvagio Angelo e Selvagio Marisa avverso il lodo





emesso in Barcellona P.G. il 26.9.2016 nel giudizio arbitrale promosso dalla società Mediterranea Multiservizi s.r.l., cui subentravano i soci Natale Gervasi e Giuseppe Salvatore Barbieri, contro gli odierni appellanti Selvagio Angelo e Selvagio Marisa, così provvede:

- in accoglimento dell'appello, dichiara nullo il lodo impugnato;
- dichiara cessata la materia del contendere sulla pretesa azionata dalla società e proseguita dai soci Gervasi e Barbieri.
- dichiara interamente compensate le spese del giudizio arbitrale e del presente gravame;

Così deciso nella camera di consiglio del 22.12.21

Il Consigliere estensore

(dott. Vincenza Randazzo)

Il Presidente

(dott. Maria T. Celi)

Arbitrato in Italia

